



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 - Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Prot. n. 1219/X-5

Fai della Paganella, 12 marzo 2026

OGGETTO: Ordinanza relativa agli obblighi e divieti che devono essere osservati dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani

ORDINANZA N. 023/2026

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte della popolazione, quali i bambini.

Ritenuto di intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica.

Rilevato che:

- il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
- sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera dei cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici. Tali comportamenti, oltre che pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade, in particolare nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
- le persone incaricate alla custodia del cane, agevolmente e senza aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali di affezione.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Vista la L. 24 gennaio 1981 n. 689.

Visto il vigente Statuto comunale.

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, garanzia dell'igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 - Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

Disposizioni di carattere generale

- possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa;
- se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. Si invita inoltre a segnalare la presenza dell'animale mediante apposito cartello "Attenti al cane";
- sui mezzi pubblici il trasporto di animali è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio;
- possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.

OBBLIGHI

1. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
2. è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
3. è fatto obbligo di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti e di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
4. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta;
5. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale;
6. è fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico; si raccomanda altresì di mantenerli al guinzaglio e sotto stretto controllo, nonché ben visibili, anche al di fuori dei centri abitati, in considerazione dei possibili pericoli connessi alla presenza di orsi e lupi;
7. nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di fiere, sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vanno muniti di idonea museruola.

DIVIETI

1. è fatto divieto di introdurre i cani nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione di alimenti o bevande; si specifica che il divieto di accesso è alle cucine ed ai laboratori e non ai locali ed agli spazi di somministrazione: in tali luoghi, ovvero nei bar, ristoranti e pizzerie e relative pertinenze, l'accesso è subordinato alla volontà del gestore del locale stesso;



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 29 C.A.P. 38010 - Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229

Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407

PEC: comune@pec.comune.faidellapaganella.tn.it

2. è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
3. è vietato condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici, giardini, aiuole, nei letti dei torrenti e in qualsiasi area verde di proprietà della pubblica amministrazione; il divieto è reso noto mediante apposita segnaletica.

SANZIONI

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 50,00 Euro e un massimo di 500,00 Euro e con il risarcimento dell'eventuale danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco. Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al/ai responsabili il ripristino del danno provocato. In caso di mancato risarcimento e/o ripristino, l'Amministrazione comunale potrà intraprendere azioni legali nei confronti del danneggiatore.

DISPOSIZIONI FINALI

Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza:

1. le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento;
2. i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l'obbligo del guinzaglio e della museruola.

La Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, oppure, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



IL SINDACO
- dott.ssa Maria Vittoria Mottes -